

## DOCUMENTO DI SINTESI CONTRATTO DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE TITOLI

DOSSIER TITOLI N.  
NAG CLIENTE:  
QUALIFICA CLIENTE: Clientela al Dettaglio

Falconara Marittima, 16/12/2020

### Condizioni Economiche

#### Spese SEMESTRALI di gestione e di amministrazione

Voce	Importo
Titoli di Stato:	
- Tasso nominale	10,000 %
- Minimo applicato	€ 10,00
- Massimo applicato	€ 10,00
Altri Titoli:	
- Tasso nominale	10,000 %
- Minimo applicato	€ 20,00
- Massimo applicato	€ 50,00
Importo massimo complessivamente applicabile	€ 50,00
Le aliquote sono applicate al valore di mercato degli strumenti finanziari in deposito, rilevato sul saldo massimo di periodo.	

#### Spese di amministrazione

Voce	Importo
Incaso dividendi	€ 2,00
Incaso cedole	€ 3,00
Incaso cedole obbligazioni di propria emissione	€ 3,00
Incaso cedole su Titoli di Stato	€ 0,00
Rimborso titoli scaduti o estratti	€ 5,00
Rimborso obbligazioni di propria emissione	€ 5,00
Rimborso Titoli di Stato	€ 0,00
Scarico covered warrant	€ 20,00
Conferimento titoli da altri istituti (per ogni valore mobiliare)	€ 0,00
Scissione (frazionamento)	€ 0,00
Conversione di titoli azionari	€ 0,00
Conversione di titoli obbligazionari	€ 0,00
Raggruppamento di titoli azionari	€ 0,00
Raggruppamento di titoli obbligazionari	€ 0,00
Aumento di Capitale	€ 5,00
Conversione Warrant	€ 0,00

#### Altre spese

Banca di Ancona e Falconara Marittima Credito Cooperativo - Società Cooperativa - Via dell' Agricoltura 1, 60127 Ancona (AN) - Tel.: +39 071.91691 - Fax: +39 071.9169216 - Sito Internet: [www.anconafalconara.bcc.it](http://www.anconafalconara.bcc.it) - E-mail: [banca@anconafalconara.bcc.it](mailto:banca@anconafalconara.bcc.it) - PEC: [banca@anconafalconara.pecbcc.it](mailto:banca@anconafalconara.pecbcc.it) - Codice Fiscale 00982770422, Iscrizione al Registro Imprese di Ancona n. 00982770422

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV - Iscritta all'Albo delle banche n. 4957.70, Cod. ABI: 08086 - Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A161877 - Aderente al fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

firma .....

Voce	Importo
Spese per produzione/invio Estratto Conto: - in formato cartaceo - in formato elettronico	€ 5,00 Gratuito
Periodicità invio Estratto Conto:	trimestrale
Spese per produzione/invio Documento di Sintesi: - in formato cartaceo - in formato elettronico	€ 5,00 Gratuito
Periodicità invio Documento di Sintesi:	annuale
Spese per produzione/invio di comunicazioni di variazione contrattuale	Gratuito
Rilascio duplicati di documenti	€ 15,00
Ritiro/Consegna materiale di Titoli allo sportello	€ 5,00
Rendicontazione Capital Gain	€ 0,00

Trasferimento titoli ad altri istituti	
Totale, con contestuale estinzione del rapporto	La Banca procederà esclusivamente al recupero delle spese applicate da soggetti Terzi intervenuti nell'operazione. Dette spese sono indicate nei fogli informativi a disposizione della clientela presso ogni locale aperto al pubblico.
In ipotesi di prosecuzione del rapporto e per ogni singolo valore mobiliare	€ 5,00

Imposta di bollo su estratto conto titoli	
Nella misura stabilita, tempo per tempo, dall'Amministrazione Finanziaria, attualmente pari al 2 per mille annuo e, per soggetti diversi dalle persone fisiche, con un limite massimo pari a euro 14.000.	

Giorni Valuta	
Applicati su acquisti, vendite e sottoscrizioni	
Vengono applicati i giorni previsti dal regolamento dei mercati di esecuzione e dal regolamento delle singole emissioni	

Applicati al servizio di gestione e amministrazione titoli (numero giorni lavorativi successivi rispetto alla data in cui la Banca ha riscosso le somme per conto del Cliente)	
Voce	Giorni
Incasso dividendi	0
Incasso cedole	0
Incasso cedole obbligazioni di propria emissione	0
Incasso cedole su Titoli di Stato	0
Rimborso titoli scaduti o estratti	0
Rimborso obbligazioni di propria emissione	0
Rimborso Titoli di Stato	0

### Altre condizioni economiche per servizi di ricezione e trasmissione ordini - negoziazione - collocamento e distribuzione strumenti finanziari

Commissioni max per titoli di stato italiani prenotati per valuta giorno asta	
Voce	Importo

firma .....

BOT aventi durata residua pari o inferiore a 80 giorni - Tasso nominale - Minimo applicato	0,300 % € 0,00
BOT aventi durata residua compresa tra 81 e 140 giorni - Tasso nominale - Minimo applicato	0,500 % € 0,00
BOT aventi durata residua compresa tra 141 e 270 giorni - Tasso nominale - Minimo applicato	1,000 % € 0,00
BOT aventi durata residua pari o superiore a 271 giorni - Tasso nominale - Minimo applicato	1,500 % € 0,00
Nessuna commissione rispetto al prezzo ufficiale d'asta sarà richiesta per le sottoscrizioni di titoli di Stato diversi dai BOT. La Banca non addebiterà alcuna spesa per singole operazioni svolte su titoli di Stato acquisiti in asta.	

Commissioni max per ricezione e trasmissione ordini	
Voce	Importo
Titoli di Stato - Tasso nominale - Minimo applicato	5,000 % € 6,00
Titoli obbligazionari italiani - Tasso nominale - Minimo applicato	5,000 % € 6,00
Titoli obbligazionari esteri - Tasso nominale - Minimo applicato	5,000 % € 15,00
Titoli azionari italiani - Tasso nominale - Minimo applicato	7,000 % € 19,00
Titoli azionari esteri - Tasso nominale - Minimo applicato	7,000 % € 19,00
Diritti azionari e assimilabili - Tasso nominale - Minimo applicato	7,000 % € 19,00
Diritti obbligazionari e assimilabili - Tasso nominale - Minimo applicato	5,000 % € 6,00
Prestiti obbligazionari di propria emissione - Tasso nominale - Minimo applicato	0,00 % € 0,00
Altri strumenti finanziari - Tasso nominale - Minimo applicato	7,000 % € 19,00

**Negoziante ed esecuzione di ordini per conto della clientela**  
Si applicano le stesse commissioni indicate per la ricezione e trasmissione ordini, maggiorate delle eventuali spese.

**Collocamento**  
Per la prestazione del servizio di collocamento si applicano le commissioni previste nel prospetto di collocamento dell'emittente o indicate nella documentazione predisposta dalla società emittente i prodotti finanziari.

**Spese max per operazione**

firma .....

Voce	Importo
Operazioni in contro partita diretta	€ 4,00
Operazioni di raccolta ordine	€ 6,50
Operazioni di pronti contro termine	€ 3,00
Ordini ineseguiti	€ 3,00
Ordini revocati su richiesta del cliente	€ 0,00

Commissioni max per ricezioni e trasmissione ordini mediante trading on line	
Voce	Importo
Spesa (max) su singola operazione	€ 2,50

---

Id Contract: DOSTITCN00-DOSTIT\_DOC\_SINTESI+2020-07-06 01:01:01.001

firma .....

## INFORMATIVA SUGLI INCENTIVI

DOSSIER TITOLI N.  
NAG CLIENTE:  
QUALIFICA CLIENTE: Clientela al Dettaglio

Falconara Marittima, 16/12/2020

Il documento fornisce all'investitore un'informativa sintetica degli incentivi che la Banca potrebbe percepire da Terze Parti in relazione alla prestazione di servizi di investimento.

### Incentivi monetari

La Banca potrebbe percepire da Terze parti, in relazione alla prestazione di servizi di investimento, incentivi monetari di seguito elencati:

#### Servizio di collocamento di OICR

Nello svolgimento del servizio di collocamento di OICR la Banca riceve dalle Società di gestione, quale remunerazione per il servizio stesso:

- la retrocessione in una determinata misura percentuale, variabile da un minimo di 0,00 % ad un massimo di 100,00 % delle commissioni di sottoscrizione;
- la retrocessione in una determinata misura percentuale, variabile da un minimo di 0,00 % ad un massimo di 100,00 % delle commissioni di gestione;
- la retrocessione in una determinata misura percentuale, variabile da un minimo di // % ad un massimo di // % delle commissioni di //

#### Distribuzione di prodotti finanziari assicurativi

Nella distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione la Banca riceve dalle Società emittenti, quale remunerazione per il servizio stesso:

- corrispettivi variabili in una determinata misura percentuale, da un minimo di 0,00 % ad un massimo di 100,00 % delle commissioni di sottoscrizione;
- corrispettivi variabili in una determinata misura percentuale, da un minimo di 0,00 % ad un massimo di 100,00 % delle commissioni di gestione;
- corrispettivi variabili in una determinata misura percentuale, da un minimo di // % ad un massimo di // % delle commissioni di //

#### Collocamento di gestioni patrimoniali di terzi

Nello svolgimento del servizio di collocamento di gestioni patrimoniali di terzi la Banca riceve dalle Società di gestione, quale remunerazione per il servizio stesso:

- la retrocessione in una determinata misura percentuale, variabile da un minimo di 0,00 % ad un massimo di 100,00 % delle commissioni di sottoscrizione;
- la retrocessione in una determinata misura percentuale, variabile da un minimo di 0,00 % ad un massimo di 100,00 % delle commissioni di gestione;
- la retrocessione in una determinata misura percentuale, variabile da un minimo di 0,00 % ad un massimo di 0,00 % delle commissioni di performance.

### Incentivi non monetari minori

La Banca potrebbe percepire da Terze parti incentivi non monetari minori rientranti nelle categorie di seguito riportate:

- informazioni o documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;
- materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale;
- partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato strumento finanziario o di un servizio di investimento;
- ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).



## CONTRATTO QUADRO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI - ACCETTAZIONE

DOSSIER TITOLI N.  
NAG CLIENTE:  
QUALIFICA CLIENTE: Clientela al Dettaglio

Spett.le  
BCC DI ANCONA E FALCONARA  
VIA DELL'AGRICOLTURA, 1  
60127 ANCONA (AN)

Falconara Marittima, 16/12/2020

Ho/abbiamo ricevuto la Vostra lettera, munita della Vostra sottoscrizione, che di seguito integralmente si riporta:

""Egregio Signor/Spett.le

Falconara Marittima, 16/12/2020

In relazione alla Sua/Vostra richiesta di apertura di un rapporto per la prestazione dei servizi di investimento, per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi e per il deposito a custodia e amministrazione di titoli

### premesse che

1. la Banca l'ha classificata/vi ha classificato come cliente/i al dettaglio;
2. la Banca le/vi ha fornito informazioni sui termini del contratto, che le/vi sono state consegnate in tempo utile prima che lei fosse/voi foste vincolato/i, nonché l'informativa precontrattuale contenente:
  - informazioni sulla Banca e sui relativi servizi;
  - informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro depositati presso la Banca;
  - informazioni sugli strumenti finanziari;
  - informazioni sui costi e sugli oneri;
  - informazioni sulla classificazione della clientela;
  - informazioni sulla politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interessi rilevanti;
  - informazioni appropriate sulla strategia di esecuzione degli ordini;
  - informazioni appropriate sulla strategia di trasmissione degli ordini;
3. la Banca le/vi ha richiesto informazioni in merito alla sua/vostra conoscenza ed esperienza nei settori di investimento rilevanti, nonché sulla sua/vostra situazione finanziaria e sui suoi/vostri obiettivi di investimento e ho/abbiamo fornito alla Banca le informazioni sulla conoscenza ed esperienza nei settori di investimento rilevanti, nonché sulla situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento rispondendo a tutte le domande contenute nell'apposito questionario di profilatura. Al riguardo garantisco/garantiamo che le informazioni rese all'interno del questionario sono complete e veritiere, e mi/ci impegniamo a comunicare prontamente alla Banca ogni variazione delle suddette informazioni;
4. In ordine alla corrispondenza e a qualunque altra comunicazione personalmente a lei/voi indirizzate e concernenti i servizi di investimento, il suo invio verrà validamente effettuato con una delle seguenti modalità che sarà da lei/voi prescelta all'atto della costituzione del rapporto:

- su supporto cartaceo all'apposito indirizzo.
- su supporto durevole non cartaceo nell'area riservata del sito internet della Banca cui il cliente accede, in via esclusiva, mediante inserimento delle proprie credenziali,
- su supporto durevole non cartaceo all'apposito indirizzo di posta elettronica o PEC.

Al riguardo, lei/voi si impegna/vi impegnate a comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali modifiche del predetto indirizzo, che dovessero registrarsi nel corso del rapporto.

Nel caso in cui alla terza alternativa, lei si impegna/voi vi impegnate altresì a:

- a) considerare l'indirizzo di posta elettronica come recapito cui far pervenire le comunicazioni a lei/voi personalmente indirizzate;
- b) considerare la data di invio della corrispondenza o della comunicazione quale termine iniziale da cui decorrono le eventuali richieste e/o contestazioni e/o azioni,

nessuna esclusa, riguardo alle comunicazioni/corrispondenza inviatele/vi.

5. In ordine a qualunque altra comunicazione non personalizzata a lei/voi indirizzate e concernenti i servizi di investimento, verrà validamente fornita con una delle seguenti modalità che sarà da lei/voi prescelta all'atto della costituzione del rapporto:

- su supporto cartaceo all'apposito indirizzo
- con la messa a disposizione sul sito Internet della Banca, a lei/voi elettronicamente comunicato all'apposito indirizzo di posta elettronica, insieme al punto del sito in cui può/potete avere accesso all'informazione.

6. per l'eventuale possesso/sottoscrizione di azioni quotate o di obbligazioni immesse in un sistema di gestione accentrata, le/vi è stata fornita idonea informativa in merito alla comunicazione dei suoi/vostrì dati identificativi da parte della Banca nel caso di richiesta di comunicazione dei medesimi da parte di società quotate da parte di soggetti promotori di sollecitazione di deleghe di voto nonché da parte di emittenti obbligazioni immesse in un sistema di gestione accentrata, come meglio precisato nel documento denominato "Informativa in merito alla comunicazione dei propri dati identificativi". La Banca, in assenza di un suo/vostro espresso divieto alla comunicazione a soggetti promotori di sollecitazione di deleghe di voto nonché a emittenti obbligazioni immesse in un sistema di gestione accentrata, è tenuta alla comunicazione dei suoi/vostrì dati ai soggetti legittimati individuati nell'informativa sopra citata.

Tanto premesso Le/Vi proponiamo l'apertura di un rapporto per la prestazione dei servizi di investimento, per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi e per il deposito a custodia e amministrazione di titoli a Lei/Voi intestato, contrassegnato nel modo sopra indicato e regolato dalle seguenti norme e condizioni nonché da quelle riportate nell'unito documento di sintesi, che costituisce il frontespizio del contratto e ne forma parte integrante e sostanziale, e dalle altre norme e condizioni indicate nei fogli informativi a disposizione presso i nostri sportelli.

Se d'accordo, La/Vi invitiamo a volerci cortesemente restituire l'unita lettera di accettazione con il relativo documento di sintesi, muniti della Sua/Vostra firma in segno di adesione alle norme e alle condizioni in essi riportate, al ricevimento dei quali provvederemo all'apertura del rapporto.

Cordiali saluti.

## NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO QUADRO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

### Glossario

**Arbitro Bancario Finanziario:** indica l'organismo per la risoluzione stragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi bancari, ivi incluso, in particolare, il servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli.

**Arbitro per le Controversie Finanziarie:** indica l'organismo per la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative alla violazione, da parte degli intermediari che prestano servizi di investimento, degli obblighi di diligenza correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori.

**Banca:** indica BCC DI ANCONA E FALCONARA.

**Cliente:** indica qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la Banca.

**Cliente al dettaglio:** indica, ai sensi della normativa rilevante, un Cliente che non sia "professionale". Al Cliente al Dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve fornire, l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere e l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli.

**Cliente professionale:** indica il Cliente che rientra nella categoria dei clienti professionali privati individuati dalla Consob con proprio regolamento e dei clienti professionali pubblici individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con proprio regolamento.

**Consumatore:** indica la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

**Depositante:** indica il Cliente che ha conferito alla Banca mandato alla prestazione del servizio di deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari.

**Depositaria:** indica la Banca alla quale il Cliente ha conferito mandato alla prestazione del servizio di deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari.

**Reclamo:** indica ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta alla Banca un comportamento o un'omissione da parte della stessa.

**Supporto durevole:** indica qualsiasi strumento che permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni medesime e che consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.

### Sezione I Condizioni Generali

#### Art. 1 - Diligenza della Banca

1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, principali e accessori, la Banca è tenuta a osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale e alla natura dell'attività svolta. In particolare, la Banca deve:

- comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e l'integrità dei mercati;
- acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;

firma .....



- c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
- d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

#### **Art. 2 - Identificazione della clientela**

1. All'atto della costituzione del singolo rapporto, il cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati identificativi e ogni altra informazione richiesta (tra cui il codice fiscale), anche in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati e informazioni anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il cliente stesso e per il titolare effettivo.
2. La Banca è tenuta a segnalare alle Autorità competenti, direttamente o per il tramite di un soggetto terzo, determinate operazioni che possono essere disposte ai sensi del presente contratto, specificando i codici identificativi di chi le abbia disposte. Ai fini di tali segnalazioni, la Banca deve richiedere il c.d. codice LEI (Legal Entity Identifier) ai clienti tenuti a fornirlo ai sensi della normativa di riferimento. La Banca non potrà dare seguito ad alcun ordine oggetto dei richiamati obblighi di segnalazione, qualora il cliente, tenuto ad avere un codice LEI, non le abbia preventivamente comunicato un valido codice LEI. L'acquisizione e il rinnovo del codice LEI presso le unità operative locali a ciò designate (ad es. Infocamere), rientrano nell'esclusiva determinazione e responsabilità del cliente, con ogni onere e costo a suo carico.
3. Il cliente si impegna, altresì, a comunicare prontamente alla Banca eventuali modifiche delle informazioni fornite.

#### **Art. 3 - Conflitti di interesse**

1. Nelle ipotesi di operazioni in conflitto di interesse, la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per identificarli e per prevenirli o gestirli, in modo da evitare che gli stessi incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
2. Quando tali misure non siano sufficienti per assicurare che il rischio di nuocere ai clienti sia evitato, la Banca, prima di agire per conto dell'investitore, lo informa della natura generale e/o delle fonti del conflitto e delle misure adottate per mitigare tale rischio, in modo chiaro e su supporto durevole.
3. La Banca informa il cliente circa le modifiche di rilievo della politica di gestione dei conflitti di interesse.
4. La Banca, su richiesta del cliente, fornisce al medesimo informazioni di maggior dettaglio sulla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata.

#### **Art. 4 - Conferimento degli ordini**

1. Gli ordini e le revocche possono essere conferiti per iscritto, nonché previa richiesta del cliente, telefonicamente o in via elettronica, qualora la banca offra tali modalità. Ove si tratti di ordini impartiti per iscritto viene consegnata al cliente copia del modulo d'ordine. Gli ordini sono revocabili fino a quando non abbiano avuto totale o parziale esecuzione.
2. La Banca effettua le registrazioni delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche intercorrenti con i clienti che danno luogo o possono dar luogo a operazioni relative ai servizi di investimento disciplinati dal presente contratto. Tali registrazioni restano a disposizione della clientela che ne faccia richiesta, per un periodo di cinque anni. Degli ordini impartiti telefonicamente, fa piena prova la relativa registrazione effettuata dalla Banca su nastro magnetico o su altro supporto durevole equivalente. In caso di ordini impartiti elettronicamente, ogni ordine viene identificato univocamente dalla banca, registrato e opportunamente archiviato.
3. Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, gli stessi si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima.
4. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dal cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione.
5. E' in facoltà della Banca rifiutare la trasmissione e/o l'esecuzione dell'ordine conferito dal cliente, dandone immediata comunicazione al cliente stesso.

#### **Art. 5 - Invio della corrispondenza alla Banca**

1. Le comunicazioni, la documentazione e qualunque altra dichiarazione del cliente, dirette alla Banca, sono inviate per iscritto alla succursale presso la quale è costituito il rapporto. Restano impregiudicate le disposizioni contenute nell'articolo precedente.

#### **Art. 6 - Offerta fuori sede**

1. La Banca può prestare servizi di investimento fuori sede avvalendosi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i quali devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività e a quella del soggetto per il quale operano. In particolare devono:
  - a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza;
  - b) astenersi dal ricevere dal cliente o dal potenziale cliente ogni forma di compenso o di finanziamento;
  - c) mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano, e, se diverso, del soggetto i cui servizi offrono.
2. L'efficacia dei contratti di collocamento e di negoziazione per conto proprio conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del cliente. Entro detto termine il cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o alla Banca. Tale facoltà è indicata nei moduli consegnati al cliente e l'omessa indicazione comporta la nullità del relativo contratto, che può essere fatta valere solo dal cliente. La medesima disciplina si applica anche alle proposte contrattuali, effettuate fuori sede.
3. Il comma precedente non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione ai clienti classificati come clienti professionali.

#### **Art. 7 - Operazioni su strumenti derivati**

1. Per gli ordini aventi ad oggetto strumenti derivati, il cliente, ove necessario, è tenuto alla costituzione e ricostituzione della provvista o della garanzia ed al versamento dei margini di garanzia, nonché all'adeguamento dei margini medesimi che fossero successivamente necessari. In caso di mancato versamento iniziale o integrativo, la Banca non dà corso all'operazione ovvero procede alla chiusura parziale o totale della stessa.

#### **Art. 8 - Rendiconti**

1. I clienti ricevono dalla Banca, con cadenza trimestrale e su supporto durevole, il rendiconto sugli strumenti finanziari e sui fondi dei clienti.
2. La Banca è tenuta a fornire alla clientela rendiconti con una frequenza maggiore e a costi di mercato, qualora sia richiesto espressamente dal cliente.
3. In ogni caso, la Banca non fornisce rendiconti periodici qualora dia ai clienti l'accesso a un sistema online, che si configuri come supporto durevole, dove il cliente

firma .....

può accedere facilmente a rendiconti aggiornati sui suoi strumenti finanziari e la Banca ha la prova del fatto che il cliente ha avuto accesso a tale rendiconto almeno una volta durante il trimestre di riferimento.

4. Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l'offerta fuori sede:

a) la Banca fornisce prontamente al cliente, su supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione degli ordini tra cui la somma totale delle commissioni e spese addebitate per la singola operazione effettuata;

b) la Banca invia al cliente un avviso su supporto durevole che confermi l'esecuzione dell'ordine quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo.

5. Oltre a quanto stabilito dal comma precedente, la Banca fornisce al cliente, su richiesta di quest'ultimo, informazioni circa lo stato dell'ordine impartito.

6. La Banca fornisce, inoltre, al Cliente con frequenza annuale:

- informazioni su tutti i costi e gli oneri connessi agli strumenti finanziari detenuti dal cliente e ai servizi di investimento e accessori prestati dalla Banca nel periodo, al fine di permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento. Il cliente può richiedere la rappresentazione analitica dei costi e oneri;

- informazioni sull'importo effettivo degli incentivi eventualmente ricevuti o pagati dalla Banca in relazione ai servizi di investimento prestati al cliente. Il cliente può richiedere la rappresentazione analitica degli incentivi.

#### **Art. 9 - Deposito delle firme autorizzate**

1. Le firme del cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati a operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso la medesima.

2. Il cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo tra le parti - nelle altre forme consentite dalle leggi vigenti (quali la firma elettronica).

#### **Art. 10 - Poteri di rappresentanza**

1. Il cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.

2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non sono opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma oppure presentata alla succursale presso la quale è intrattenuto il rapporto e non siano decorsi secondo giorni lavorativi dalla ricezione, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società.

3. Qualora il rapporto sia intestato a più persone i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatarî devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatarî, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto statuito al comma precedente.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 è onere del cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.

5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

#### **Art. 11 - Cointestazione del rapporto**

1. Quando il rapporto è intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatarî. In tali rapporti la facoltà di disposizione separata può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatarî, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che ha l'onere di darne comunicazione agli altri cointestatarî.

2. In ogni caso, i cointestatarî rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.

3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei titolari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatarî conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti a esercitarlo tutti insieme, e il legale rappresentante dell'incapace.

4. Tuttavia, nei casi di cui al precedente comma, è richiesto il concorso di tutti i cointestatarî e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando anche da uno solo di essi sia stata presentata alla Banca per iscritto opposizione.

5. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate con lettera raccomandata o telegramma ovvero presentate alla succursale ove è aperto il rapporto.

#### **Art. 12 - Cointestazione del rapporto e valutazione di appropriatezza e adeguatezza**

1. Nei rapporti cointestati regolati con facoltà disgiunta, le informazioni relative alla conoscenza ed esperienza vengono fornite separatamente da tutti i cointestatarî.

2. Le informazioni relative alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento vengono fornite congiuntamente dai cointestatarî e costituiscono il profilo a cui la banca fa riferimento nel compiere le valutazioni di adeguatezza previste dalla vigente normativa e dal presente contratto (cd. "Profilo di riferimento").

3. La valutazione della conoscenza ed esperienza è effettuata in relazione al singolo cointestatario che impartisce l'ordine, mentre ai fini della valutazione della situazione finanziaria, degli obiettivi di investimento la banca considera il "Profilo di Riferimento".

4. I cointestatarî possono individuare di comune accordo tra di loro il soggetto autorizzato all'aggiornamento del Profilo di Riferimento, prendendo atto ed accettando espressamente che tale aggiornamento ha effetto su tutti gli altri cointestatarî. Il soggetto individuato ha, comunque, l'onere di informare gli altri cointestatarî delle eventuali variazioni apportate al Profilo di Riferimento. Qualora non venisse individuato un soggetto per l'aggiornamento del Profilo di Riferimento, tale aggiornamento dovrà essere effettuato alla presenza di tutti i cointestatarî.

5. Nei rapporti cointestati regolati con facoltà congiunta, le informazioni su conoscenza, esperienza, situazione finanziaria, obiettivi di investimento vengono fornite congiuntamente da tutti i cointestatarî e costituiscono il profilo a cui la banca fa riferimento ai fini della valutazione dell'adeguatezza/appropriatezza delle operazioni disposte congiuntamente dai cointestatarî.

#### **Art. 13 - Commissioni e spese**

firma .....

1. Le commissioni e le spese applicate ai servizi prestati dalla Banca ai sensi del presente contratto sono indicate nel Documento di sintesi, che ne forma parte integrante. Al Cliente viene altresì fornita informativa sui costi e oneri del servizio e del singolo strumento finanziario, prima della prestazione del servizio, in conformità con quanto previsto dalle previsioni normative tempo per tempo applicabili.

2. Il cliente può comunque richiedere alla Banca di ricevere informazioni sui costi e sugli oneri in forma analitica.

3. In conformità a quanto previsto dall'art.8 comma 6, la Banca fornisce, infine, con periodicità annuale, una informativa personalizzata su tutti i costi e oneri sostenuti dal Cliente relativi sia ai servizi di investimento e/o ai servizi accessori prestati sia agli strumenti finanziari oggetto di tali servizi. Qualora il rapporto con la Banca si interrompa anticipatamente, tale informativa verrà fornita al Cliente insieme al primo rendiconto successivo alla data di interruzione del rapporto.

#### **Art. 14 - Incentivi**

1. La Banca si impegna a comunicare chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio, gli incentivi eventuali percepiti o pagati nonché la relativa natura. La Banca potrà percepire o pagare compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari (c.d. incentivi) da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto di questi qualora i pagamenti o i benefici:

a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente; e

b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse per il cliente.

2. Qualora la Banca non sia stata in grado di quantificare l'importo dell'incentivo prima della prestazione del servizio ed abbia comunicato al cliente solo il metodo di calcolo, deve rendere noto successivamente al cliente l'esatto ammontare dell'incentivo percepito o pagato.

3. In ogni caso, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 6, la Banca comunica, una volta l'anno, personalmente al cliente, l'importo effettivo degli incentivi pagati o percepiti.

4. Il Cliente può comunque richiedere alla Banca di ricevere informazioni sugli incentivi in forma analitica.

#### **Art. 15 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela**

1. Tutte le obbligazioni del cliente verso la Banca si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del cliente stesso.

#### **Art. 16 - Compensazione**

1. Quando esistono tra la Banca e il cliente più conti e più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, la Banca ha diritto di valersi della compensazione legale al verificarsi di una delle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine.

#### **Art. 17 - Modifica delle condizioni economiche e contrattuali**

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali applicate ai rapporti di durata di cui al presente contratto osservando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente che rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del Codice del Consumo, le disposizioni imperative dettate, in materia, dal medesimo Codice del Consumo.

2. In particolare, ove il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del Codice del Consumo, la Banca potrà procedere alla modifica solo in presenza di un giustificato motivo e previa comunicazione scritta della variazione sfavorevole al cliente, il quale avrà sessanta giorni di tempo, dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, per recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

3. Per le modifiche delle condizioni economiche e contrattuali relative al contratto di deposito a custodia ed amministrazione di titoli trova applicazione l'art.118 del D.Lgs. 385/1993.

#### **Art. 18 - Durata del contratto e recesso**

1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno quindici giorni lavorativi da darsi mediante lettera raccomandata A/R. Il recesso diviene efficace nei riguardi della Banca al momento del ricevimento della relativa documentazione.

2. Ove il cliente rivesta la qualifica di consumatore, egli può recedere senza necessità di preavviso: del pari senza necessità di preavviso può recedere la Banca qualora sussista una giusta causa o un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al cliente mediante lettera raccomandata A/R.

3. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione di comunicazione di recesso.

4. Il recesso può essere esercitato dal cliente con le modalità sopra indicate; senza penalità e senza spese di chiusura, tranne quelle sostenute dalla Banca in relazione a un servizio aggiuntivo, qualora esso richieda l'intervento di un soggetto terzo e a condizione che tali spese siano documentate e riportate nella documentazione di trasparenza prevista dalla disciplina vigente.

#### **Art. 19 - Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

1. La Banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali.

2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la Banca, il cliente - prima di adire l'autorità giudiziaria - ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi 3 e 4.

3. Il cliente può presentare un reclamo alla Banca, all'indirizzo pubblicizzato sul sito internet della banca e nei fogli informativi a disposizione della clientela, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. L'Ufficio Reclami invia, con la stessa modalità con cui ha ricevuto il reclamo, conferma dell'avvenuta ricezione e risponde entro 60 giorni dalla ricezione. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta entro i predetti termini, può rivolgersi:

- qualora cliente al dettaglio, all'Arbitro per le Controversie Finanziari (ACF), istituito presso la Consob, per i reclami aventi ad oggetto la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi o attività di investimento, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie concernenti i contratti di vendita o di servizi on-line stipulati tra professionista e consumatore residenti nell'Unione Europea. Per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it) oppure chiedere alla Banca. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per le controversie aventi ad oggetto il deposito a custodia e/o amministrazione titoli. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

firma .....

4. Oltre alla procedura innanzi all'ACF o all'ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo può essere esperito ricorrendo all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), oppure ad uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n.28/2010.

5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Consob ed alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

6. Qualora il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'Organismo Conciliatore Bancario Finanziario ovvero ad uno degli altri organismi di cui al comma 4, ovvero ancora attivare il procedimento innanzi all'ACF oppure innanzi all'ABF se il reclamo attiene al deposito a custodia e/o amministrazione titoli, secondo la procedura di cui al comma 3.

#### **Art. 20 - Lingua adottata, legge applicabile e foro competente**

1. Il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il cliente.

2. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

3. Per qualunque controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca/succursale presso la quale è acceso il rapporto, salva l'ipotesi in cui il cliente riveste la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente è quello di residenza del consumatore medesimo.

### **Sezione II**

#### **Negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini**

##### **Art. 21 - Definizione dei servizi**

1. Il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti consiste nell'attività con cui la Banca, su richiesta del cliente conclude accordi di acquisto o vendita di uno o più strumenti finanziari, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi dalla Banca al momento della loro emissione.

2. Il servizio di negoziazione per conto proprio consiste nell'attività con cui la Banca, su richiesta del cliente, vende a quest'ultimo strumenti finanziari di sua proprietà ovvero li acquista direttamente dal cliente stesso.

3. Il servizio di ricezione e trasmissione di ordini comprende sia il servizio con cui la Banca riceve dal cliente ordini di acquisto o di vendita e, invece di eseguirli essa stessa, li trasmette ad un altro intermediario per la loro esecuzione, sia l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione).

##### **Art. 22 - Gestione degli ordini**

1. La Banca applica misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal cliente rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione della Banca stessa. A tal fine, la Banca tratta gli ordini equivalenti dei clienti in funzione della data e della loro ricezione. In particolare, la Banca:

a) assicura che gli ordini eseguiti per conto del cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;

b) tratta gli ordini del cliente che siano equivalenti a quelli di altri clienti della Banca in successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del cliente richiedano di procedere diversamente;

c) informa il cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.

2. E' facoltà della Banca non eseguire un ordine impartito dal cliente, dandogliene immediata comunicazione.

##### **Art. 23 - Aggregazione degli ordini**

1. La Banca ha la facoltà di trattare l'ordine del cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto proprio quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) deve essere improbabile che l'aggregazione degli ordini e delle operazioni vada nel complesso a discapito di uno qualsiasi dei clienti i cui ordini vengono aggregati;

b) ciascun cliente per il cui ordine è prevista l'aggregazione è informato che l'effetto dell'aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a un particolare ordine;

c) è stabilita e applicata una strategia di assegnazione degli ordini che preveda una assegnazione equa degli ordini e delle operazioni aggregati. La strategia disciplina il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.

2. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di clienti con operazioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al cliente prima che a se stessa. Le operazioni eseguite possono essere proporzionalmente assegnate anche alla Banca se, conformemente alla strategia di assegnazione degli ordini, senza l'aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirle affatto.

##### **Art. 24 - Esecuzione degli ordini al di fuori di una sede di negoziazione**

1. Ove l'ordine sia eseguito al di fuori di una sede di negoziazione, gli investimenti di cui sono oggetto possono comportare, ad esempio, il rischio di controparte, il rischio che gli strumenti finanziari sottostanti non siano facilmente liquidabili, nonché la possibile carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente, con la conseguente richiesta da parte del cliente di acquisire ulteriori informazioni sulle conseguenze di questo mezzo di esecuzione.

##### **Art. 25 - Esecuzione degli ordini alle migliori condizioni**

1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la Banca si attiene alla propria strategia di esecuzione degli ordini realizzando le migliori condizioni possibili con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.

firma .....



2. Per stabilire l'importanza relativa ai fattori di esecuzione di cui al comma 1, la Banca ha riguardo alle caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale, alle caratteristiche dell'ordine, compreso quello che includa operazioni di finanziamento con titoli, alle caratteristiche degli strumenti finanziari cui si riferisce, alle caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

3. Qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di esecuzione.

#### **Art. 26 - Ricezione e trasmissione degli ordini alle migliori condizioni**

1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la Banca si attiene alla propria strategia di trasmissione degli ordini, della quale la Banca fornisce informazioni appropriate ai clienti.

2. In ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di trasmissione.

#### **Art. 27 - Mera esecuzione o ricezione di ordini**

1. La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini con o senza servizi accessori senza procedere all'acquisizione delle informazioni e alla conseguente valutazione di appropriatezza degli strumenti e del servizio, quando:

a) i servizi abbiano ad oggetto strumenti finanziari "non complessi" ai sensi della normativa vigente;

b) i servizi siano stati prestati a iniziativa del cliente;

c) il cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non è tenuta a valutare l'appropriatezza e che pertanto il cliente non beneficia della conseguente protezione offerta dalle disposizioni in materia;

d) siano stati rispettati dalla Banca gli obblighi in materia di conflitti di interesse.

2. In tal caso la Banca si limita a ricevere proposte negoziali specifiche, complete di tutti gli elementi essenziali da parte del cliente, e ad eseguirle.

3. La Banca presta i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini in regime di mera esecuzione e ricezione di ordini solo nei confronti della clientela che ha sottoscritto il contratto di trading on line.

#### **Art. 28 - Operazioni con passività potenziali o effettive**

1. Qualora la Banca detenga un conto del cliente che includa posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali è tenuta a comunicare al cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente per ciascun multiplo del 10%.

2. Tale comunicazione deve essere effettuata per iscritto, per ogni singolo strumento finanziario, al più tardi alla fine del giorno lavorativo in cui si è verificato il superamento della soglia o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, alla fine del giorno lavorativo successivo.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione ai clienti classificati come clienti professionali.

#### **Art. 29 - Valutazione di adeguatezza e appropriatezza**

1. Nell'ambito della prestazione di servizi di negoziazione in conto proprio, esecuzione e ricezione e trasmissione di ordini, al fine di assicurare al cliente una maggiore tutela, la Banca effettua una valutazione di adeguatezza delle operazioni di investimento richieste dal cliente. In caso di non adeguatezza dell'operazione, la Banca informa il cliente precisando le ragioni di tale valutazione.

2. Qualora la Banca non disponga delle informazioni necessarie ai fini della valutazione di adeguatezza ovvero, sulla base delle informazioni acquisite, pervenga ad una valutazione di non adeguatezza dell'operazione, la Banca procede con la valutazione della sola appropriatezza dell'operazione, attraverso la quale verifica che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che l'operazione comporta. In caso di non appropriatezza, la Banca avverte il cliente e, qualora il cliente impartisca apposita conferma per iscritto di procedere con l'operazione, procede comunque alla prestazione del servizio.

3. La valutazione di appropriatezza non è richiesta nel caso di mera esecuzione o ricezione di ordini di cui all'art. 27 del presente contratto.

4. In caso di operazioni in conflitto di interesse, la Banca, nel caso in cui l'operazione avvenga in sede di mercato primario, presta comunque il servizio di consulenza in abbinamento ai servizi esecutivi ed effettua una valutazione di adeguatezza dell'operazione; qualora non disponga delle informazioni necessarie ai fini della valutazione di adeguatezza ovvero, sulla base delle informazioni acquisite, pervenga ad una valutazione di non adeguatezza dell'operazione si astiene dal dare corso alla stessa e ne informa il cliente. Nel caso in cui l'operazione avvenga in sede di mercato secondario, la Banca pur non prestando il servizio di consulenza, effettua comunque una valutazione di adeguatezza dell'operazione e, qualora non disponga delle informazioni necessarie ai fini della valutazione di adeguatezza ovvero, sulla base delle informazioni acquisite, pervenga ad una valutazione di non adeguatezza dell'operazione, si astiene dal dare corso alla stessa e ne informa il cliente.

5. In caso di operazioni di sottoscrizione o acquisto di azioni emesse dalla Banca per un valore nominale che rappresenti la quota minima stabilita nello Statuto della Banca per diventare socio, purché tale quota ecceda il valore nominale di 2.500 euro ovvero, qualora la quota minima non sia definita statutariamente, l'acquisto o la sottoscrizione abbia un valore nominale superiore a 1000 euro, la Banca effettua una valutazione di adeguatezza dell'operazione applicando la disciplina di cui al precedente comma. Ai fini del superamento dei limiti indicati la Banca tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuate nei ventiquattro mesi precedenti.

6. In caso di rapporto cointestato, trova applicazione l'art. 12 del presente contratto.

### **Sezione III**

#### **Collocamento e distribuzione di strumenti finanziari, prodotti finanziari e prodotti di investimento assicurativi**

#### **Art. 30 - Definizione del servizio**

1. Il servizio di collocamento e distribuzione ha ad oggetto l'offerta, la promozione, il collocamento e la distribuzione al cliente di strumenti finanziari, nonché di prodotti di investimento assicurativi. Tale servizio ha ad oggetto strumenti, prodotti finanziari, prodotti di investimento assicurativi e servizi di investimento emessi e prestati da società terze rispetto alle quali la Banca abbia sottoscritto, direttamente o indirettamente, apposito accordo di collocamento/distribuzione.

2. La Banca, nello svolgimento del servizio, si attiene alle istruzioni dell'emittente, dell'offerente e del responsabile del collocamento e fornisce al cliente e/o tiene a sua disposizione la documentazione prevista da tali istruzioni e dalla normativa vigente.

3. Per l'adesione ad ogni collocamento, il cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del

firma .....

collocamento.

4. Prima della sottoscrizione di prodotti di investimento assicurativi, la Banca consegna gratuitamente al cliente la documentazione informativa prevista dalla normativa vigente messa a disposizione dalle imprese di assicurazione.

#### **Art. 31 - Valutazione di adeguatezza**

1. In caso di collocamento di strumenti finanziari nonché di offerta di prodotti finanziari e di prodotti di investimento assicurativi, al fine di assicurare al cliente una maggiore tutela, la Banca presta sempre, in abbinamento al servizio di collocamento, il servizio di consulenza, provvedendo ad effettuare la valutazione di adeguatezza dell'operazione, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 34.

2. In caso di rapporto cointestato, trova applicazione l'art. 12 del presente contratto.

### **Sezione IV Consulenza in materia di investimenti**

#### **Art. 32 - Definizione del servizio**

1. Il servizio di consulenza in materia di investimenti consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, su richiesta di quest'ultimo o su iniziativa della Banca e riguarda una o più operazioni relative a strumenti, prodotti finanziari e di prodotti di investimento assicurativi.

2. Si considerano personalizzate le raccomandazioni formulate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo; non sono tali quelle diffuse al pubblico. Esse hanno forma scritta e debbono essere consegnate al cliente, prima che la transazione sia effettuata, con l'indicazione della durata della loro validità e la descrizione del consiglio fornito nonché l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.

#### **Art. 33 - Prestazione del servizio**

1. Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato dalla Banca su base non indipendente.

2. La Banca può fornire raccomandazioni personalizzate al Cliente solo in relazione ad operazioni di acquisto e sottoscrizione, in sede di mercato primario, di strumenti e prodotti finanziari emessi dalla Banca nonché di strumenti, prodotti finanziari e prodotti di investimento assicurativi emessi da società terze dalle quali la Banca abbia ricevuto, direttamente o indirettamente, incarico di collocamento/distribuzione (congiuntamente, i "Prodotti a catalogo").

3. L'oggetto della raccomandazione personalizzata può riguardare il compimento da parte del Cliente di una delle seguenti attività: comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare un determinato strumento/prodotto finanziario ovvero esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare.

#### **Art. 34 - Valutazione dell'adeguatezza**

1. La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti presuppone una valutazione di adeguatezza dell'operazione raccomandata rispetto al cliente. A tal fine la Banca acquisisce dal cliente le informazioni necessarie e, ove non ottenga dette informazioni, si astiene dallo svolgimento del servizio.

2. La Banca fa affidamento sulle informazioni di cui al comma precedente, a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete. Il cliente che abbia fornito le informazioni in esame, si impegna a segnalarne, ad ogni richiesta di consulenza, modifiche e aggiornamenti significativi.

3. La valutazione di adeguatezza consiste in un giudizio attraverso il quale la Banca verifica che:

- a) l'operazione consigliata corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
- b) il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'operazione o al servizio consigliato compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
- c) il cliente abbia le conoscenze e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti all'operazione o al servizio consigliati.

4. La Banca raccomanda al cliente solo operazioni adeguate aventi ad oggetto Prodotti a catalogo.

5. La Banca presta il servizio di consulenza in abbinamento ai servizi esecutivi e al servizio di collocamento in tutte le ipotesi in cui i menzionati servizi abbiano ad oggetto Prodotti a catalogo in sede di mercato primario. Conseguentemente, nel caso in cui l'operazione di investimento richiesta dal cliente nell'ambito della prestazione dei servizi diversi dalla consulenza e avente ad oggetto un Prodotto a catalogo risulti non adeguata, la Banca indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione di non adeguatezza e non consente al Cliente di perfezionare l'operazione.

6. La Banca provvede a valutare semestralmente la coerenza dei prodotti detenuti dal cliente con il profilo finanziario del cliente medesimo, avendo riguardo alla situazione risultante al semestre di riferimento. L'esito di tale valutazione è tempestivamente comunicato al cliente. La comunicazione indica le circostanze che hanno portato ad una eventuale valutazione di non adeguatezza. In tal caso il cliente è tenuto a contattare la Banca per individuare le attività necessarie a rendere adeguata la sua operatività in strumenti finanziari.

7. In caso di rapporto cointestato, la valutazione periodica di adeguatezza è svolta tenendo conto del Profilo di Riferimento della cointestazione.

#### **Art. 35 - Responsabilità della Banca**

1. Le raccomandazioni personalizzate non vincolano il cliente, rimanendo di esclusiva competenza di quest'ultimo ogni decisione di investimento e/o di disinvestimento.

2. Nella prestazione del servizio di consulenza la Banca non garantisce l'esito dell'operazione raccomandata, limitandosi ad assicurare il servizio nel rispetto delle procedure e degli strumenti di cui si è dotata.

### **Sezione V Deposito a custodia e/o amministrazione di titoli**

#### **Art. 36 - Oggetto del contratto**

1. Oggetto del servizio di deposito a custodia e amministrazione sono titoli e strumenti finanziari (di seguito denominati anche semplicemente titoli). Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti (di seguito denominati indifferentemente depositi).

firma .....

2. Nel caso di deposito di titoli e strumenti finanziari cartacei, il cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.

3. Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del cliente presso la Banca depositaria prende luogo della consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi trovano attuazione attraverso istruzioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa in vigore, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.

#### **Art. 37 - Obblighi della Banca**

1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del cliente e il rinnovo del foglio cedole e in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.

2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento per costituenda società, la Banca chiede istruzioni al cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del cliente.

3. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati, il cliente deve dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione.

4. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo sulla scadenza.

#### **Art. 38 - Obblighi del cliente**

1. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli sono interamente a carico del cliente anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.

2. La Banca è autorizzata a provvedere anche mediante addebito in conto corrente alla regolazione di quanto ad essa dovuto.

#### **Art. 39 - Inadempimento del cliente**

1. Se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni scaturenti dal presente contratto, la Banca lo diffida a mezzo lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine del quindicesimo giorno lavorativo dal ricevimento della lettera.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, se il cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti ad essa spettanti, realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei titoli depositati.

3. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente.

4. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

#### **Art. 40 - Mandato reciproco tra cointestatari con operatività disgiunta**

1. Nei casi di cointestazione del rapporto con operatività disgiunta, resta inteso che:

a) i cointestatari del deposito si danno reciproco mandato disgiunto a vendere, senza limite di quantitativo, o comunque ad utilizzare i titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere intestati a nome di ciascuno di essi e/o i relativi diritti accessori, nonché a darli a riporto e ad incassare, anche disgiuntamente, il corrispettivo di dette operazioni;

b) pertanto, la Banca può dar corso agli ordini di vendita o di riporto che le venissero impartiti, anche da uno solo dei cointestatari, riguardo ai titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere e/o ai relativi diritti accessori intestati a ciascuno di essi; può altresì porre a disposizione di ciascun cointestatario, anche disgiuntamente, i relativi corrispettivi e ciò con pieno esonero della Banca da ogni responsabilità a riguardo;

c) quanto precede non comporta obbligo per la Banca di dare alcuna comunicazione delle operazioni agli altri intestatari del deposito e/o all'intestatario dei titoli nominativi e/o del conto corrente di regolamento, con impegno da parte di ciascun cointestatario del deposito e del conto corrente di regolamento di tenere indenne e manlevata la Banca da qualsiasi responsabilità, danno o molestia che in qualsiasi tempo potesse in conseguenza derivarle.

#### **Art. 41 - Subdeposito dei titoli dematerializzati**

1. Il cliente autorizza la Banca a subdepositare i titoli, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di titoli per conto di terzi, presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato.

2. Il cliente prende atto che, ferma restando la responsabilità della Banca, i titoli sono detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto "omnibus" intestato alla Banca, in cui sono immessi quelli di pertinenza di una pluralità di clienti.

3. La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili dei titoli depositati. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal subdepositario indicato.

4. In relazione ai titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti ad essi inerenti a favore di altri depositanti tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate dall'organismo di deposito centralizzato.

5. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del cliente.

#### **Art. 42 - Subdeposito dei titoli cartacei**

1. Il cliente autorizza la Banca a subdepositare, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di titoli per conto di terzi, i titoli cartacei presso organismi di deposito centralizzato italiani o esteri abilitati.

2. In relazione ai titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi a favore di altri depositanti ovvero chiederne alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo della stessa specie di quelli subdepositati, tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato.

3. Il regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del cliente.

firma .....

**Art. 43 - Trasferimento e modalità di custodia dei titoli cartacei**

1. La Banca ha facoltà di custodire i titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e di trasferirli in luogo diverso anche senza darne immediato avviso al cliente.

**Art. 44 - Ritiro dei titoli**

1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il cliente deve far pervenire avviso alla Banca almeno quindici giorni lavorativi prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. E' peraltro facoltà della Banca restituire i titoli anche senza preavviso.
2. In caso di parziale o totale ritiro dei titoli, la Banca provvede alla loro restituzione al cliente entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla riconsegna dei titoli medesimi alla Banca, da parte degli organismi subdepositori.
3. All'atto del ritiro il cliente deve rilasciare alla Banca dichiarazione di scarico.

**Art. 45 - Comunicazioni periodiche**

1. La Banca invia al depositante, con periodicità trimestrale, una posizione dei titoli in deposito. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale posizione senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la posizione stessa si intende senz'altro riconosciuta esatta ed approvata.
2. La Banca invia, altresì, al cliente il documento di sintesi periodico delle condizioni economiche con la periodicità indicata nel Documento di Sintesi. Il Documento di Sintesi periodico non viene inviato nel caso in cui le condizioni economiche non siano variate rispetto alla comunicazione precedente.
3. In ogni caso, il cliente può ottenere dalla Banca una copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore, in ogni momento e gratuitamente, facendone richiesta allo sportello. Nel caso in cui il cliente abbia optato per la ricezione delle comunicazioni personali su supporto durevole non cartaceo, il documento di sintesi aggiornato verrà inviato con le stesse modalità prescelte.

**Sezione VI**  
**Operazioni di pronti contro termine**

**Art. 46 - Caratteristiche dell'operazione**

1. Le operazioni di pronto contro termine hanno durata determinata e possono avere ad oggetto titoli di Stato e obbligazioni non convertibili.
2. Le operazioni si realizzano attraverso una vendita a pronti dei titoli di proprietà della Banca a favore del cliente ed una contestuale vendita a termine dei titoli medesimi effettuata dal cliente alla Banca.
3. La vendita a termine ha effetti obbligatori: pertanto, i titoli oggetto dell'operazione restano di proprietà del cliente acquirente a pronti fino alla scadenza del termine dell'operazione, senza però che il cliente sino a tale momento possa comunque disporne.
4. I diritti accessori relativi ai titoli spettano al cliente acquirente a pronti.

**Art. 47 - Pagamento del prezzo nella vendita a pronti**

1. Il cliente è tenuto a versare alla Banca il prezzo in denaro riferito al controvalore dei titoli acquistati e stabilito all'atto della conclusione della vendita a pronti.
2. A tal fine la Banca è autorizzata ad addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, l'eventuale conto corrente del cliente per l'importo corrispondente al prezzo pattuito.

**Art. 48 - Clausola risolutiva espressa**

1. I contratti di vendita a termine sono da considerare risolti di diritto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
  - in presenza di una situazione di cui l'art. 1186 c.c.;
  - all'inadempimento degli obblighi di restituzione dei titoli derivanti da un contratto di pronti contro termine concluso ai sensi delle presenti condizioni o da un contratto di prestito titoli o di riporto concluso con il cliente in qualità di prestatario o riportatore.
2. La Banca che intenda avvalersi della risoluzione deve darne comunicazione a mezzo telex, telegramma, fax, posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento al cliente. In tal caso il momento di efficacia del trasferimento della proprietà dei titoli oggetto della vendita a termine coincide con la data di risoluzione del contratto, in occasione della quale vengono corrisposte al cliente le eventuali somme dovute, fermo restando in ogni caso il diritto della Banca di richiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.

BCC DI ANCONA E FALCONARA

(firmato Banca)"

Ho/abbiamo esaminato l'intero contenuto della surriportata Vostra proposta e, nel dichiararmi/dichiararci pienamente d'accordo, la accetto/accettiamo, per cui i nostri rapporti saranno regolati dalle norme e condizioni sopra riprodotte, da quelle indicate nell'unito Documento di Sintesi e negli altri allegati, norme e condizioni tutte che dichiaro/dichiariamo di accettare.

Dichiaro/dichiariamo inoltre che:

- 1) sono/siamo stato/i classificato/i come cliente/i al dettaglio;
- 2) ho/abbiamo già da Voi ricevuto informazioni sui termini del contratto, consegnatemi/ci in tempo utile prima di essere vincolato/i, nonché l'informativa precontrattuale contenente:
  - informazioni sulla Banca e sui relativi servizi;

firma .....



- informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro depositati presso la Banca;
- informazioni sugli strumenti finanziari;
- informazioni sui costi e sugli oneri;
- informazioni sulla classificazione della clientela;
- informazioni sulla politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse rilevanti;
- informazioni appropriate sulla strategia di esecuzione degli ordini;
- informazioni appropriate sulla strategia di trasmissione degli ordini;

3) per l'eventuale possesso/sottoscrizione di azioni quotate o di obbligazioni immesse in un sistema di gestione accentrata, la Banca mi/ci ha fornito idonea informativa in merito alla gestione dei miei/nostri dati identificativi da parte della Banca nel caso di richiesta di comunicazione dei medesimi da parte di società quotate, da parte di soggetti promotori di sollecitazione di deleghe di voto nonché da parte di emittenti obbligazioni immesse in un sistema di gestione accentrata, come meglio precisato nel documento denominato "Informativa in merito alla comunicazione dei propri dati identificativi". La Banca mi/ci ha reso consapevole/i che in assenza di un espresso divieto, la stessa è tenuta alla comunicazione dei miei/nostri dati ai soggetti legittimati individuati nell'informativa sopra citata.

4) la documentazione di cui sopra mi/ci viene fornita, nel caso di offerta fuori sede, dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede incaricato dalla Banca;

5) presto/prestiamo il consenso sulla strategia di esecuzione degli ordini adottata dalla Banca;

6) presto/prestiamo il consenso affinché gli ordini impartiti possano essere eseguiti dalla Banca anche al di fuori di una sede di negoziazione;

7) autorizzo/autorizziamo la Banca a subdepositare i titoli presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato, autorizzandola altresì a utilizzare gli strumenti finanziari immessi in conti "omnibus" secondo le modalità specificate nel presente contratto;

8) ho/abbiamo ricevuto le informazioni appropriate per poter ragionevolmente comprendere la natura dei servizi di investimento, dei tipi specifici di strumenti finanziari e i rischi connessi, sicché sono/siamo in grado di assumere decisioni consapevoli in materia di investimento;

9) autorizzo/autorizziamo la Banca ad agire in nome proprio ma per mio/nostro conto, nella prestazione dei servizi di investimento;

10) la Banca mi/ci ha richiesto informazioni in merito alla mia/nostra conoscenza ed esperienza nei settori di investimento rilevanti, nonché sulla mia/nostra situazione finanziaria e sui miei/nostri obiettivi di investimento e ho/abbiamo fornito alla Banca le informazioni sulla conoscenza ed esperienza nei settori di investimento rilevanti, nonché sulla situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento rispondendo a tutte le domande contenute nell'apposito questionario di profilatura. Al riguardo garantisco/garantiamo che le informazioni rese all'interno del questionario sono complete e veritiere, e mi/ci impegno/impegno a comunicare prontamente alla Banca ogni variazione delle suddette informazioni;

11) **Vi conferisco/conferiamo l'incarico per il servizio di**

- ricezione e trasmissione ordini
  - negoziazione per conto proprio
  - esecuzione di ordini per conto della clientela
  - collocamento
  - consulenza in materia di investimenti
- nonché per
- acquisto/vendita di prodotti finanziari di Vostra emissione e/o di prodotti di investimento assicurativi
  - operazioni di pronti contro termine

12) per la custodia e l'amministrazione degli strumenti finanziari, Vi autorizzo/autorizziamo a utilizzare il deposito titoli n. \_\_\_\_\_ a me/noi intestato, con facoltà di disporre sul medesimo in forma disgiunta

13) per la gestione delle somme derivanti a qualsiasi titolo dall'esecuzione dei servizi di cui sopra, Vi autorizzo/autorizziamo a utilizzare il Conto Corrente n. \_\_\_\_\_ a me/noi intestato.

14) in ordine alla corrispondenza e a qualunque altra comunicazione personalmente a me/noi indirizzate concernenti i servizi di investimento, Vi chiedo/chiediamo che esse vengano inviate al/ai sottoscritto/i

firma .....

- su supporto cartaceo al seguente indirizzo
- su supporto durevole non cartaceo nell'area riservata del sito internet della Banca cui il cliente accede, in via esclusiva, mediante inserimento delle proprie credenziali
- su supporto durevole non cartaceo al seguente indirizzo di posta elettronica o PEC

Mi impegno/Ci impegnamo a comunicarVi tempestivamente e per iscritto eventuali modifiche del predetto indirizzo, che dovessero registrarsi nel corso del rapporto.

Nel caso in cui alla terza alternativa, mi ci impegno/ci impegnamo altresì a:

- a) considerare l'indirizzo di posta elettronica come recapito cui far pervenire le comunicazioni a me/noi personalmente indirizzate;
- b) considerare la data di invio della corrispondenza o della comunicazione quale termine iniziale da cui decorrono le eventuali richieste e/o contestazioni e/o azioni, nessuna esclusa, riguardo alle comunicazioni/corrispondenza inviatemi/ci.

15) In ordine a qualunque altra comunicazione non personalizzata a me/noi indirizzate e concernenti i servizi di investimento, Vi chiedo/chiediamo che esse:

- mi/ci siano trasmesse su supporto cartaceo al seguente indirizzo
- mi/ci siano messe a disposizione sul sito Internet della Banca, a me/noi elettronicamente comunicato al seguente indirizzo di posta elettronica, insieme al punto del sito in cui posso/possiamo avere accesso all'informazione.

Approvo/approviamo specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, c.c. e delle altre disposizioni di legge, le seguenti clausole:

#### Sezione I - Condizioni generali

- art.4 (conferimento degli ordini);  
art.7 (operazioni su strumenti derivati);  
art.10 (poteri di rappresentanza);  
art.11 (cointestazione del rapporto);  
art.12 (cointestazione del rapporto e valutazione di appropriatezza e adeguatezza);  
art.15 (solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela);  
art.17 (modifica delle condizioni economiche e contrattuali);  
art.18 (durata del contratto e recesso);  
art.19 (reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie);  
art.20 (lingua adottata, legge applicabile e foro competente);

#### Sezione II - Negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini

- art.29 (valutazione di adeguatezza e appropriatezza), commi 2 e 4;

#### Sezione IV - Consulenza in materia di investimenti

- art.34 (valutazione di adeguatezza), commi 2,4 e 5;

firma .....

art.35 (responsabilità della Banca);

**Sezione V - Deposito a custodia e/o amministrazione di titoli**

art.38 (obblighi del cliente);

art.39 (inadempimento del cliente);

art.40 (mandato reciproco tra cointestatari con operatività disgiunta), comma 1, lett. b) e c);

art.41 (subdeposito dei titoli dematerializzati);

art.42 (subdeposito dei titoli cartacei);

art.43 (trasferimento di titoli cartacei per la custodia);

art.44 (ritiro dei titoli);

art.45 (comunicazioni periodiche);

**Sezione VI - Operazioni di pronti contro termine**

art.46 (caratteristiche dell'operazione), comma 3;

art.48 (clausola risolutiva espressa).

---

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge e amministrative, dichiaro/dichiariamo di aver ricevuto la lettera innanzi testualmente riprodotta, compreso l'unito documento di sintesi e gli altri allegati.

---

firma .....



## OPZIONE PER IL REGIME FISCALE DEL "RISPARMIO AMMINISTRATO"

DOSSIER TITOLI:  
NAG:  
QUALIFICA CLIENTE: Clientela al Dettaglio

Spett.le  
BCC DI ANCONA E FALCONARA  
VIA DELL'AGRICOLTURA, 1  
60127 ANCONA (AN)

Falconara Marittima ,

Il/La sottoscritto/a  
nato/a a .....  
residente in .....  
Codice Fiscale .....

Intestataro - cointestataro della seguente posizione:  
- dossier di deposito titoli a custodia e/o amministrazione n. ....

Intestato a:

### DICHIARA

di voler optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, di cui all'Art. 5 del D.Lgs. 21/11/1997 n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni, sui redditi diversi di  
 cui all'Art. 67, comma 1, lettere da c - bis) a c - quinquies), del D.P.R. 22.12.1986 n.917, realizzati nell'ambito del/i predetto/i rapporto/i, secondo quanto disposto dall'Art. 6 del citato decreto legislativo n.461/97.

di revocare l'opzione esercitata per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, di cui all'Art. 5 del D. Lgs. 21/11/1997 n.461 e successive modificazioni ed integrazioni, sui  
 redditi diversi di cui all'Art. 67, comma 1, lettere da c - bis) a c - quinquies), del D.P.R. 22.12.1986 n.917, realizzati nell'ambito del/i predetto/i rapporto/i, secondo quanto disposto dall'Art. 6 del citato decreto legislativo n.461/97.

\*\*\*\*\*

### AVVERTENZE

L'opzione è valida fino a revoca, che dovrà essere eventualmente effettuata entro la scadenza di ciascun anno solare con effetto dal periodo d'imposta successivo. Quando l'opzione è esercitata successivamente alla stipula del contratto o all'instaurazione del rapporto, detta opzione ha effetto dal periodo d'imposta successivo. L'opzione comporta l'applicazione dell'imposta a cura dell'intermediario su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o altro provento realizzato, ove non compensato, deducendo fino a loro concorrenza minusvalenze, perdite o differenziali negativi precedentemente realizzate. La presente opzione è valida anche con riferimento ad eventuali titoli o certificati che non possono formare oggetto di autonoma circolazione senza l'intervento della banca (titoli non cartolarizzati). I dati e le informazioni eventualmente mancanti per l'applicazione dell'imposta da parte della BCC dovranno essere forniti dal contribuente con la documentazione probante ovvero con dichiarazione sostitutiva, pena la sospensione dell'operazione; in caso di inesatta comunicazione l'imposta sostitutiva non applicata o applicata in misura inferiore dalla banca, sarà richiesta dall'Amministrazione finanziaria al contribuente, con l'applicazione delle relative sanzioni. Il possesso di partecipazioni qualificate, come individuate dall'articolo 67, comma 1, lett. c), D.P.R. 22.12.1986 n.917, comporta per le stesse la non esercitabilità dell'opzione ovvero, se precedentemente esercitata, la sua perdita di effetto. Il/La/I sottoscritto/a/i è/sono obbligato/a/i a comunicare il superamento delle percentuali di qualificazione entro 15 giorni dalla data in cui sia avvenuto, ovvero, se precedente, all'atto della prima cessione. L'opzione non è esercitabile per i redditi derivanti dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti. In caso di operazioni equiparate alla cessione a titolo oneroso, la banca potrà sospendere l'esecuzione delle operazioni.



**ALLEGATO AL CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO**  
Dichiarazione ai fini della tassazione dei redditi di capitale di fonte U.S.A.

DOSSIER TITOLI N.1  
NAG CLIENTE:  
QUALIFICA CLIENTE: Clientela al Dettaglio

Spett.le  
BCC DI ANCONA E FALCONARA  
VIA DELL'AGRICOLTURA, 1  
60127 ANCONA (AN)

Falconara Marittima , li 16/12/2020

Io sottoscritto/a in qualità di titolare di \_\_\_\_\_ intestatario/a / cointestatario/a del dossier titoli n. \_\_\_\_\_ acceso presso di Voi,

dichiaro di

essere di cittadinanza italiana (o di altra nazionalità), di non essere in possesso della cittadinanza USA e della Green Card (residenza temporanea negli USA)

Id Contract: DOSITTCINOCDOSSITTI\_RISPARMIO\_USA\_202040522 01/01/01.001





## LETTERA INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

Gentile cliente,

uno dei principali obiettivi della disciplina sulla prestazione dei servizi finanziari (c.d. *MIFID II - Markets in Financial Instruments Directive*) prevede la tutela dell'investitore e l'applicazione di regole di condotta diversificate in funzione della classificazione attribuita.

Le banche devono classificare i proprio clienti, in base a determinate caratteristiche, in una delle tre seguenti categorie:

- clienti al dettaglio
- clienti professionali
- controparti qualificate

A tal proposito, Le comuniciamo che in ragione del riconoscimento di un livello massimo di tutela è stato classificato inizialmente nella categoria di:

**Clientela al Dettaglio**

A prescindere dalla classificazione attribuita, è un Suo diritto poter richiedere una diversa classificazione, qualora ne ricorrano i requisiti. In tal caso, sarà nostra cura verificare il rispetto dei requisiti e provvedere alla comunicazione della nuova classificazione attribuita.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali caratteristiche associate a ciascuna delle tre categorie di clientela.

Nel rimanere a Sua completa disposizione per qualsiasi chiarimento, Le inviamo cordiali saluti.

## Cliente al dettaglio

### Descrizione

Il "cliente al dettaglio" (*retail*) è il cliente a cui è garantito il massimo livello di tutela e di informativa. In particolare, la MiFID II stabilisce che tali clienti sono rappresentati da tutti coloro che non sono "clienti professionali", né "controparti qualificate"

### Informativa e tutela

La BCC è tenuta, in tempo utile prima della prestazione del servizio, a rendere al "cliente al dettaglio" informazioni corrette, chiare e non fuorvianti circa:

- la banca ed i relativi servizi, gli strumenti finanziari e le strategie di investimento proposte, le sedi di esecuzione ed i costi ed oneri relativi;
- le misure poste in essere ai fini della salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela;
- le eventuali perdite nell'ambito di operazioni di gestione di portafogli o di operazioni con passività potenziali;
- l'esistenza, importo e natura degli incentivi.

Nei confronti del "cliente al dettaglio" si applicano tutte le norme che garantiscono:

- l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili (*best execution*);
- la completa valutazione di appropriatezza e adeguatezza delle operazioni in servizi di investimento;
- la gestione dei conflitti di interesse in capo alla Banca;
- la completa reportistica connessa ai servizi di investimento;
- la predisposizione di un contratto in forma scritta per la prestazione dei servizi di investimento in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi essenziali di entrambe le parti.

### Passaggio a "Cliente professionale"

Ai "clienti al dettaglio" è consentito il passaggio alla categoria dei "clienti professionali" nel rispetto di specifiche condizioni predefinite. Per essere classificato come cliente professionale, il cliente al dettaglio ne fa richiesta e deve dimostrare di possedere conoscenze, esperienze e competenze necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutarne concretamente i rischi. La variazione comporta la rinuncia ad alcune delle tutele previste in favore del "cliente al dettaglio". La procedura da seguire per la modifica della categoria di classificazione è la seguente:

1. richiesta in forma scritta da parte del cliente (sia persona fisica che giuridica) di essere trattato come "professionale";
2. avvertenza al cliente, attraverso una comunicazione scritta, da parte della Banca che la nuova classificazione come cliente professionale comporta la perdita di alcune tutele;
3. dichiarazione scritta del cliente, in un documento diverso dal contratto, circa la propria consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tale protezione;
4. verifica da parte della Banca della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa;
5. notifica al cliente della nuova classificazione.

## Cliente professionale

### Descrizione

Il "cliente professionale" è un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.

### Informativa e tutela

La BCC è tenuta, in tempo utile prima della prestazione del servizio, a fornire al "cliente professionale" esclusivamente informazioni corrette, chiare e non fuorvianti circa:

- la banca ed i relativi servizi, gli strumenti finanziari e le strategie di investimento proposte, le sedi di esecuzione ed i costi ed oneri relativi;
- le misure poste in essere ai fini della salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela;
- l'esistenza, importo e natura degli incentivi;
- le eventuali perdite nell'ambito di operazioni di portafoglio.

Nei confronti del "cliente professionale" si applicano in special modo le norme che garantiscono:

- l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili (*best execution*);
- la parziale valutazione di adeguatezza delle operazioni in servizi di investimento;
- la gestione dei conflitti di interesse in capo alla Banca;
- la predisposizione di un contratto in forma scritta per la prestazione dei servizi di investimento in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi essenziali di entrambe le parti;
- la reportistica sui servizi prestati.

### Passaggio a "cliente al dettaglio"

I "clienti professionali" che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati come "clienti al dettaglio".

La richiesta deve avvenire in forma scritta. La Banca provvede a notificare al cliente la nuova classificazione.

### Passaggio a "controparte qualificata"

I "clienti professionali" che richiedono, nei casi previsti dalla normativa di essere trattati come una controparte qualificata, ricevono dalla Banca un avviso delle conseguenze cui si espongono con tale richiesta, incluse le protezioni che potrebbero perdere.

Il cliente deve confermare per iscritto la richiesta di essere trattato come controparte qualificata. Inoltre, il cliente deve confermare per iscritto di essere consapevole delle conseguenze relative alle protezioni che potrebbe perdere a seguito della richiesta.

La Banca provvede a notificare al cliente la nuova classificazione.

## Controparte qualificata

### Descrizione

Sono "controparti qualificate" i clienti a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o negoziazione per conto proprio e/o ricezione e trasmissione ordini, definiti come tali dall'art. 30 comma 2 della Direttiva 2014/65/UE.

### Informativa e tutela

La Banca è tenuta, in tempo utile prima della prestazione del servizio di esecuzione ordini, negoziazione conto proprio e ricezione e trasmissione ordini, a fornire alla "controparte qualificata" informazioni circa:

- la banca ed i relativi servizi, gli strumenti finanziari e le strategie di investimento proposte, le sedi di esecuzione ed i costi ed oneri relativi;
- le misure poste in essere ai fini della salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela.

Nei confronti della "controparte qualificata" si applicano in special modo le norme che garantiscono:

- l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili (best execution);
- la parziale valutazione di adeguatezza delle operazioni in servizi di investimento;
- la gestione dei conflitti di interesse in capo alla Banca;
- la reportistica sui servizi prestati.

### Passaggio a cliente al dettaglio

Le "controparti qualificate" che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati, in via espressa, come "clienti al dettaglio".

La richiesta deve avvenire in forma scritta.

La Banca provvede a notificare al cliente la nuova classificazione.

### Passaggio a cliente professionale

Le "controparti qualificate" possono chiedere, tramite richiesta scritta, di essere trattati come "clienti professionale".

La Banca provvede a notificare al cliente la nuova classificazione.

## INFORMATIVA IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE DEI PROPRI DATI IDENTIFICATIVI

DOSSIER TITOLI N.  
NAG CLIENTE:  
QUALIFICA CLIENTE: Clientela al Dettaglio

Egr. Signor/Spett.le

Falconara Marittima , il 16/12/2020

Gentile Cliente,

ad integrazione della informativa sul trattamento dei dati personali precedentemente fornita, desideriamo aggiornarLa su alcune previsioni normative in materia di intermediazione finanziaria di particolare rilievo per la gestione dei dati degli investitori da parte della nostra Banca.

La disciplina comunitaria e nazionale sull'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate e dei titolari di obbligazioni immesse in un sistema di gestione accentrata prevede che:

- a) per facilitare la comunicazione degli emittenti con gli azionisti nonché l'esercizio dei diritti sociali, anche in modo coordinato, da parte degli azionisti gli emittenti italiani con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea hanno il diritto di richiedere alle Banche (quali ultimi intermediari), tramite un depositario centrale, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. La richiesta di identificazione può essere avanzata anche tramite un soggetto terzo designato dall'emittente.
- b) alcuni soggetti (c.d. "promotori") possano promuovere, in vista delle relative assemblee, sollecitazioni di deleghe di voto relative ad una determinata società ("società emittente") ed, a tal fine, possano richiedere, ed ottenere anche dalle banche (quali "ultimi intermediari") entro tre giorni, informazioni volte ad identificare gli eventuali titolari di azioni della società emittente registrate sui conti accesi presso le banche medesime, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati;
- c) gli emittenti obbligazioni immesse in un sistema di gestione accentrata possono chiedere ed ottenere, al ricorrere di determinate condizioni di legge, dalle banche, tramite un deposito centrale, i dati identificativi dei titolari delle obbligazioni, unitamente al numero di obbligazioni registrate nei conti ad essi intestati.

In particolare, le disposizioni richiamate stabiliscono l'obbligo per la nostra Banca di trasmettere:

- in caso di richiesta da parte di emittenti quotati, i dati identificativi dei clienti che detengono conti presso la banca sui quali risultano registrate azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale;
- in caso di richiesta da parte di soggetti promotori di una sollecitazione di deleghe e da parte di emittenti obbligazioni immesse in un sistema di gestione accentrata, i dati identificativi dei clienti che risultino titolari dei titoli depositati presso la nostra Banca salvo che i medesimi clienti non abbiano espressamente vietato tale comunicazione.

Pertanto, qualora Lei voglia negare la possibilità di comunicare i Suoi dati identificativi a soggetti promotori di una sollecitazione di deleghe o a emittenti obbligazioni, La invitiamo cortesemente a restituire direttamente alla ns. filiale di Suo riferimento, copia della presente, con il riquadro riportato qui sotto debitamente compilato e sottoscritto.

In ogni momento, Lei potrà comunque rivolgersi anche successivamente alla nostra Banca per modificare le Sue precedenti indicazioni.

Le facciamo presente che, in assenza di Suo espresso divieto comunicato, la nostra Banca provvederà, nei casi previsti, alla comunicazione dei Suoi dati identificativi ai soggetti sopra riportati.

Con riferimento alle informazioni sopra indicate e a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, io sottoscritto dichiaro di vietare  
espressamente alla Vs. BCC DI ANCONA E FALCONARA la comunicazione dei miei dati identificativi a:

- soggetti promotori di sollecitazioni di deleghe di voto riguardanti le società quotate di cui possiedo azioni depositate presso la Vs. Banca;
- emittenti obbligazioni immesse in un sistema di gestione accentrata di cui possiedo obbligazioni registrate sui conti accesi presso la Vs. Banca.

BCC DI ANCONA E FALCONARA

\_\_\_\_\_  
(firma banca)

## ATTESTAZIONE DELLA RICEZIONE DELL'INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

DOSSIER TITOLI N.  
NAG CLIENTE:  
CLASSIFICAZIONE: Clientela al Dettaglio

Spett.le  
BCC DI ANCONA E FALCONARA  
VIA DELL'AGRICOLTURA, 1  
60127 ANCONA (AN)

Falconara Marittima, il 16/12/2020

IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATIVO CONTENENTE:

1. INFORMAZIONI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI
2. INFORMAZIONE CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO
3. INFORMAZIONI SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
4. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI
5. INFORMAZIONI SULLA POLITICA SEGUITA DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE
6. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
7. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI
8. TERMINI DEL CONTRATTO

mi/ci viene fornito in data odierna dalla BCC DI ANCONA E FALCONARA





## ALLEGATO AL CONTRATTO QUADRO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

DOSSIER TITOLI N.  
NAG CLIENTE:

### Conferimento di ordini e revoche ai sensi dell'art.4 del Contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento e per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi: attivazione di modalità operative a distanza

Con la sottoscrizione del presente allegato il cliente conferma la volontà di attivare modalità operative a distanza come di seguito descritte. A tal fine, la Banca ha realizzato una serie di soluzioni tecnologiche per consentire alla clientela di operare, anche a distanza, su strumenti/prodotti finanziari e/o prodotti di investimento assicurativi, tramite un processo telematico di tipo multicanale.

Più precisamente, relativamente alle modalità di conferimento degli ordini e delle revoche disciplinate dall'art.4 del Contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento e per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi (di seguito "Contratto") la Banca consente alla clientela di utilizzare almeno una delle modalità operative di seguito descritte.

#### Operatività multicanale tramite telefono

Per utilizzare il canale telefonico è sufficiente comunicare con la Banca via telefono con qualsiasi telefono a tastiera, fisso o mobile.

L'operatività multicanale tramite telefono prevede che un operatore della Banca sia a disposizione del cliente mediante canale telefonico per fornire ogni necessaria informazione circa i servizi prestati dalla Banca e gli strumenti/prodotti finanziari e/o prodotti di investimento assicurativo oggetto di possibile investimento. Le conversazioni telefoniche saranno oggetto di apposita registrazione e a tal fine il cliente autorizza la Banca, anche ai sensi del Regolamento UE 2016/679, ad effettuare la registrazione in via continuativa, sui supporti di volta in volta ritenuti da quest'ultima più adatti (e comunque nel rispetto della normativa applicabile), delle conversazioni telefoniche e dei contatti a mezzo rete telematica, o strumenti informatici in genere, intrattenuti tra le parti.

Ai fini dell'eventuale realizzazione di operazioni di investimento e/o disinvestimento il cliente deve disporre di un regolare accesso alla posta elettronica e di un indirizzo email, opportunamente comunicato alla Banca, al quale quest'ultima invia tutti i documenti utili e necessari ai fini della esecuzione delle operazioni che il cliente intende realizzare. Il cliente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche del predetto indirizzo che dovessero intervenire nel corso del rapporto.

In alternativa all'email, qualora il cliente abbia attivato il contratto di homebanking con la Banca, tali documenti potranno essere messi a disposizione nell'area riservata dell'homebanking.

Per confermare le operazioni, nel corso della conversazione telefonica, l'operatore chiederà al cliente di esprimere il consenso e la registrazione della telefonata varrà come manifestazione di volontà di quest'ultimo, come previsto dall'art.4 comma 2 del Contratto. Per specifiche operazioni di sottoscrizione di strumenti/prodotti finanziari e/o prodotti di investimento assicurativi sarà richiesto al cliente di confermare l'operazione tramite email o, in alternativa, tramite home banking, sempre qualora la Banca offra la modalità di conferimento degli ordini attraverso tale canale.

#### Conferimento ordini/revoche tramite homebanking

La modalità operativa tramite homebanking prevede la messa a disposizione del cliente, nell'area riservata del sito internet della Banca, di tutti i documenti utili e necessari ai fini della esecuzione delle operazioni.

Al momento dell'accesso nell'area riservata, verrà notificata la presenza della citata documentazione di cui il cliente dovrà prendere visione, scaricando e salvando i relativi file messi a disposizione dalla Banca su supporto durevole e, se interessato, potrà disporre l'operazione tramite le modalità di autenticazione forte, cosiddetta "SCA" (Strong Customer Authentication) già in uso per l'autorizzazione delle disposizioni, secondo le modalità descritte nel contratto di homebanking in essere con la Banca, alle quali si rinvia. Una volta accettata l'operazione tramite SCA, l'ordine si considera definitivamente impartito e può essere revocato solo se non ancora eseguito dalla banca.

Per quanto non disciplinato nel presente allegato resta fermo quanto indicato nel Contratto e nella documentazione consegnata al cliente oltre a quanto previsto dal contratto di homebanking.

Resta ferma la possibilità del cliente di opporsi in qualsiasi momento all'utilizzo di tale operatività da remoto e al ricevimento delle comunicazioni ad essa riferita tramite i

canali sopra indicati.

Falconara Marittima, 16/12/2020

---

Id Contract: DOSTITCN00-DOSTIT\_-\_ALLEGATO\_BAN-2020-10-12 01:01:01.001